



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

Nr. 6

del 31/01/2017

OGGETTO: D.G.R. 328/2015 – Fondo per gli Anziani Non Autosufficienti – Riparto annualità 2017 e Avviso Pubblico per l'erogazione dell'Assegno di Cura per l'annualità 2016/2017 - illustrazione e approvazione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15,47 presso la Sala Riunioni dei Servizi Sociali del Comune di Fano si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6.

1) BARGNESI MARINA	SINDACO	Presente
2) COMUNE DI FRATTEROSA ALESSANDRO AVALTRONI	SINDACO	Presente
3) COMUNE DI MONDAVIO ROBERTA GALASSI	ASSESSORA	Presente
4) COMUNE DI MONDOLFO ALICE ANDREONI	ASSESSORE	Presente
5) COMUNE DI MONTE PORZIO GIOVANNI BRECCIA	SINDACO	Presente
6) COMUNE DI PERGOLA MARTA ORADEI	VICE SINDACO	Presente
7) COMUNE DI SAN COSTANZO MARGHERITA PEDINELLI	SINDACO	Presente
8) COMUNE SAN LORENZO IN CAMPO DAVIDE DELLONTI	SINDACO	Presente
9) COMUNE TERRE ROVERESCHE MARISA AMABILE	COMMISSARIO PREFETTIZIO	Ass. giust.


Assenti: 1

Presenti: 8

Assume la Presidenza **BARGNESI MARINA**

E' altresì presente il Coordinatore d'Ambito **RICCARDO BORINI**

Partecipa con funzioni di verbalizzante **PATRIZIA GIANGOLINI**



COMITATO DEI SINDACI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI
ORIGINALE

OGGETTO: D.G.R. 328/2015 – Fondo per gli Anziani Non Autosufficienti – Riparto annualità 2017 e Avviso Pubblico per l'erogazione dell'Assegno di Cura per l'annualità 2016/2017 - illustrazione e approvazione.

IL COMITATO DEI SINDACI

VISTA la Legge 328/2000, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*"

VISTA la Legge Regionale 32/2014 "*Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*";

RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale VI di Fano, sottoscritta in data 27 gennaio 2017, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni in materia sociale e funzionamento dell'Ufficio Comune, con validità triennale dalla data di sottoscrizione;

VISTA la D.G.R. n. 328 del 20/04/2015, avente ad oggetto: "*Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti*", le cui finalità sono:

- prosecuzione e stabilizzazione dell'Assegno di cura rivolto ad anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, per cui va utilizzato pari e non meno del 30 % dell'importo complessivamente messo a disposizione degli ATS VI;
- potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) gestito dai Comuni/ATS, rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti;

VISTI i Decreti del Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione Sociale n. 37 del 27/12/2016 e n. 40 del 29/12/2016 con il quale la Regione Marche ha assegnato al Comune di Fano, in qualità di Ente Capofila dell'ATS VI, la quota complessiva di € **552.620,11**;

RITENUTO NECESSARIO dare continuità per l'annualità 2017 al sistema di interventi e servizi valere sul Fondo per gli anziani non autosufficienti DGR. 328/2015;

Ambito Territoriale Sociale VI

Comuni di: Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio,
Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terreroveresche

Comune Capofila Fano

DATO ATTO CHE l'Ufficio di Piano riunitosi in data 25/01/2017 ha elaborato una proposta di ripartizione del fondo per gli anziani non autosufficienti tra le due tipologie di intervento previste dalla DGR. 328/2015, secondo le percentuali indicate nella scheda allegata come parte integrante ed essenziale, vale a dire:

- 30 % al SAD pari ad € 165.786.03
- 70% all'Assegno di Cura pari ad € 386.834,07

DATO ATTO inoltre che, sentito in data 25/01/2016 l'Ufficio di Piano, sulla base dell'analisi del fabbisogno espresso dal territorio, ha espresso parere favorevole allo schema di avviso pubblico per l'erogazione di n. 161 assegni di cura per anziani non autosufficienti DGR. 328/2015, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO CHE, sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. VI, le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni;

DATO ATTO CHE:

l'Ambito Territoriale Sociale si impegna a:

- Predisporre e pubblicare l'avviso pubblico per l'erogazione dell'assegno di cura.
- Stilare la graduatoria provvisoria dei richiedenti in ordine crescente di ISEE.
- Provvedere alla sottoscrizione del PAI da parte del beneficiario e/o suoi familiari.
- Coordinare i lavori del tavolo di monitoraggio con la partecipazione delle OO.SS. nonché del Direttore di Distretto di Fano -ASUR AV 1.


I Comuni si impegnano a:

- Effettuare la raccolta delle istanze di ammissione dell'assegno di cura entro il termine fissato.
- Curare l'istruttoria preliminare del procedimento, in particolare:
 - verificare l'esatta compilazione della domanda e la documentazione allegata.
 - verificare la corrispondenza dei dati anagrafici dichiarati a quelli risultanti dai registri comunali.
 - fare le visite domiciliari in vista della elaborazione del progetto personalizzato e la firma del PAI.
- Svolgere ogni altro atto necessario all'istruttoria.
- Inoltrare i patti assistenziali, debitamente firmati dal beneficiario all'Ambito Territoriale Sociale per i successivi adempimenti.

RITENUTO di approvare detto pubblico avviso;

Ambito Territoriale Sociale VI

*Comuni di: Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio,
Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terroveresche*



Comune Capofila Fano

ATTESTATE, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso non comporta effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente- Gestione ATS VI e che sulla presente deliberazione è stato quindi apposto solo il parere di regolarità tecnica dal Coordinatore dell'ATS 6 in data 30/01/17, atteso che il parere di regolarità contabile sarà reso successivamente in occasione dell'adozione delle determinazioni del coordinatore quali atti gestionali;

Mediante votazione, espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal presidente del Comitato dei Sindaci, sono i seguenti:

presenti n.8
votanti n.8
voti favorevoli n.8
voti contrari 0
voti astenuti 0

DELIBERA

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- 2. DI APPROVARE** la ripartizione del fondo per gli anziani non autosufficienti annualità 2017, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale la cui proposta di riparto è stata elaborata dall'Ufficio di Piano dell'ATS VI, in data 25/01/2016;
- 3. DI APPROVARE** che le due tipologie di intervento previste dalla DGR. 328/2015, vengono ripartite secondo le percentuali così indicate:
 - 30 % al SAD, pari ad € 165.786.03;
 - 70 % all'Assegno di Cura pari ad € 386.834.07
- 4. DI DARE ATTO** inoltre che l'Ufficio di Coordinamento dell'ATS VI, sulla base dell'analisi del fabbisogno, sentito in data 25/01/2016 l'Ufficio di Piano, ha elaborato lo schema di avviso pubblico per l'erogazione di n. 161 assegni di cura per anziani non autosufficienti ex DGR. 328/2015, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- 5. DI APPROVARE** lo schema di avviso pubblico allegato come parte integrante ed essenziale;

Ambito Territoriale Sociale VI

Comuni di: Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio,
Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terreroveresche



Comune Capofila Fano

6. **DI APPROVARE** gli impegni e le modalità di gestione del servizio come in narrativa indicato;
7. **DI DARE INDIRIZZO** al Coordinatore affinché provveda all'assunzione dei consequenziali atti gestionali preordinati all'attuazione dei servizi ed interventi disposti dal fondo per le non autosufficienze.

Inoltre di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, con votazione, espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal presidente del Comitato dei Sindaci, sono i seguenti:

presenti n.8
votanti n.8
voti favorevoli n.8
voti contrari 0
voti astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- a) al Coordinatore dell'ATS 6 per gli adempimenti di competenza.
- b) all'albo pretorio on line del Comune di Fano quale ente capofila per la relativa pubblicazione come previsto dall'art. 11 del vigente regolamento di funzionamento del Comitato stesso;
- c) ai Sindaci dei Comuni dell'ATS VI di Fano e al Commissario prefettizio del Comune delle Terre Roveresche;
- d) ai dirigenti/responsabili dei Servizi finanziari dei Comuni dell'ATS 6 di Fano per gli adempimenti di competenza;
- e) al Servizio Servizi Sociali della Regione Marche

Il Presidente/Assessore Delegato

Dott.ssa Marina Bargnesi

Il Coordinatore ATS 6

Dott. Riccardo Borini

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg

Ambito Territoriale Sociale VI

*Comuni di: Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio,
Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terreroveresche*



Comune Capofila Fano

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Bargnesi Marina
F.to digitalmente

Il Coordinatore d'Ambito
Borini Riccardo
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Comitato dei Sindaci N. 6 del 31/01/2017 sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

L'incaricato dell'ufficio segreteria
GIANGOLINI PATRIZIA

Allegato 1

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI

AVVISO PUBBLICO per la presentazione della domanda d'accesso all'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2017)

Vista la DGR n. 1578 del 19/12/2016 che approva il programma attuativo delle risorse per la Non Autosufficienza - anno 2016;

Considerato che la delibera suddetta, citando la deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 20.04.2015, definisce i destinatari dell'assegno di cura: anziani non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 (*Fano – Ente Capofila, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche*) le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.

SI RENDE NOTO

Che verrà redatta una graduatoria per l'erogazione di n. 161 ASSEGNI DI CURA a favore di soggetti ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, di importo pari ad € 200,00 mensili, per la durata di un anno (12 mesi).

1. REQUISITI di ACCESSO

Alla data di scadenza del presente bando (10/03/2017), la persona anziana assistita deve:

- a) aver compiuto i 65 anni di età;
- b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% ed usufruire di indennità di accompagnamento (*non sono ammesse a contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (D.G.R. 328/2015)*);
- c) essere residente nei termini di legge, in uno dei comuni dell'ATS VI; (*in caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori Regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche*);
- d) usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato

Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di assistenti familiari private le stesse:

- *devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro da allegare al patto di assistenza domiciliare unitamente alla ricevuta dell'ultimo pagamento trimestrale all'Inps, pena la decadenza dal beneficio).*
- *sono tenute a iscriversi all'elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centro per l'impiego, l'Orientamento e la formazione (CIOF). L'iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio*

2. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda:

- a) **l'anziano stesso**, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- b) **i familiari** (parenti entro il 4° grado e affine entro il 2°) che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prenderanno cura dello stesso anche non convivente;
- c) **il soggetto incaricato alla tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente.

Le **DOMANDE** per accedere alla graduatoria degli aventi diritto all'assegno di cura, dovranno essere redatte su apposito modello e pervenire secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano, nei rispettivi orari di apertura al pubblico nei rispettivi uffici protocollo del Comune di residenza);
- tramite raccomandata A/R, **NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE** (farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio protocollo del Comune di residenza)

La domanda dovrà essere presentata
TASSATIVAMENTE, ENTRO E NON OLTRE
le ore 12,00 del 10/03/2017

Farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo del Comune di residenza.
Non si accetteranno domande pervenute dopo tale data.

I Comuni dell'ATS n. 6 non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all'avviso pubblico presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con data di spedizione oltre il termine previsto dal presente avviso e le domande consegnate a mano all'Ufficio Protocollo oltre il termine previsto dal presente avviso.

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

1. Attestazione I.S.E.E. Ordinario completa di dichiarazione sostitutiva Unica (D.S.U.) rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, avente per oggetto i redditi e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di tutti i componenti del nucleo familiare, percepiti nell'anno d'imposta 2015 (dichiarazione dei redditi 2016), il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare;
2. Copia di un valido documento di identità del richiedente, potenziale beneficiario dell'assegno di cura;
3. Copia della certificazione di invalidità civile pari al 100% attestante l'indennità di accompagnamento;

I residenti nei comuni dell'ambito Territoriale Sociale VI possono reperire il bando e la modulistica per la presentazione della domanda:

- In formato elettronico, tramite il sito internet dei rispettivi comuni e tramite il sito www.ambitoafano.it
- In formato cartaceo, presso i comuni di residenza e gli uffici dell'ATS 6

3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'entità dell'assegno di cura è pari a € 200,00 mensili, decorre dal 01.01.2017 e viene concesso per la durata di 12 mesi, (salvo interruzioni secondo quanto previsto dal successivo punto 4.), fino al 31/12/2017.

L'erogazione dell'assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse disponibili, con cadenza quadrimestrale entro il mese successivo al periodo di riferimento, previa verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni da parte dei Comuni di residenza del beneficiario.

In presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al punto 1, viene concesso un massimo di due assegni, utilizzando come titolo di precedenza l'età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell'Assistente Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.

L'erogazione dell'assegno potrà avvenire tramite: accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale, i cui estremi (IBAN) verranno richiesti dall'Assistente Sociale al momento della sottoscrizione del patto di assistenza domiciliare.

E' autorizzato a riscuotere l'assegno:

1. nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere, l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
2. nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

4. DECADENZA/SOSPENSIONE BENEFICIO

L'assegno di cura decade nei seguenti casi:

- inserimento permanente in struttura residenziale;
- venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti con il

destinatario del contributo nell'ambito del P.A.I.;

- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario (se il decesso dovesse avvenire entro il 15° giorno del mese, l'assegno non verrà erogato, in caso contrario, qual'ora cioè il decesso dovesse avvenire dopo il 15° giorno del mese, il contributo verrà interamente erogato)

L'assegno di cura viene sospeso:

- in caso di inserimento temporaneo in RSA e/o casa di riposo, l'assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, qualora il supporto assistenziale di cui al *Patto per l'assistenza* venga meno durante il periodo di ricovero.

Se il rientro avverrà entro il 15° giorno del mese l'assegno sarà ripristinato già dal mese del rientro, mentre se avverrà dopo il 15° giorno sarà ripristinato dal mese successivo a quello del rientro stesso.

5. NON CUMULABILITA' CON ANALOGHI BENEFICI

L'assegno di cura di cui al presente avviso **non è cumulabile:**

- con il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni;
- con gli interventi del Progetto Home Care Premium INPS – Gestione Ex INPDAP;
- con la frequenza del Centro Diurno Alzheimer superiore a tre giorni settimanali;
- con gli interventi di assistenza domiciliare indiretta per i soggetti over 65 in situazione di "particolare gravità".

In caso di decadimento o sospensione si procederà allo scorrimento in graduatoria con decorrenza non retroattiva del contributo economico.

Gli anziani beneficiari degli interventi sopra indicati **possono presentare** domanda per l'accesso alla graduatoria dei destinatari dell'assegno di cura per anziani non autosufficienti, ma qualora successivamente all'approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio potrà essere erogato esclusivamente previa cessazione degli interventi sopra indicati.

6. PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO

Ciascun Comune effettua l'istruttoria delle domande ricevute e con atto del proprio Dirigente determina l'elenco degli ammessi e degli esclusi dal beneficio, trasmettendoli successivamente all'Ambito Territoriale Sociale.

Il Coordinatore dell'ATS 6 procederà alla predisposizione di una graduatoria di Ambito stilata secondo l'ordine crescente del valore ISEE. In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il soggetto più anziano.

La graduatoria avrà validità annuale, dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

Tale graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà infatti subordinato alla visita domiciliare dell'Assistente Sociale del comune di residenza, alla verifica della idoneità assistenziale e alla sottoscrizione del "Patto di assistenza domiciliare", nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso.

Il "Patto di assistenza domiciliare" dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura, ad iscriversi all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* gestito c/o i CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

7. CONTROLLI

Ai sensi del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e determina la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

L'ATS VI effettuerà i dovuti controlli, con riferimento ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse a contributo, con la modalità di sorteggio definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche ammesse a contributo a partire dalla seconda domanda e fino all'ultima, con un intervallo di n.10 pratiche).

Pertanto gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, i Comuni possono richiedere all'interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

Si precisa inoltre che dovrà essere comunicata nel termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, e comunque ogni qual volta l'Ambito Territoriale Sociale n. VI lo richieda, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento dell'assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, ecc).

8. INFORMAZIONI

Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta a:

- Ambito Territoriale Sociale 6, Sant'Eusebio 32 – 61032 Fano, tel. 0721 887481 – 0721 887482 – 0721 887689
- Presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6.
- I moduli per la presentazione della domanda potranno essere reperiti:
- scaricandoli dal sito internet del Comune di residenza o dell'ATS VI (www.ambitofano.it)
 - presso gli uffici Servizi Sociali dei Comuni;
 - presso i Sindacati Patronati.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete:

- 1 per la fase relativa alla ricezione, all'ammissione delle domande e alle visite domiciliari, al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza;
- 2 per la fase relativa alla predisposizione della graduatoria e agli adempimenti successivi, al Coordinatore dell'ATS VI, dott. Riccardo Borini

10. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1578 del 19/12/2016 e n. 328 del 20 aprile 2015.

L'erogazione dell'assegno di cura, di cui al presente avviso, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

Fano,

IL DIRIGENTE
Coordinatore ATS VI
Dott. Riccardo Borini

Informativa D.Lgs. 196/03 art.13 (privacy)

Titolari del trattamento Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell'ATS n. 6 per l'intera banca dati, i restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti, nell'ambito delle rispettive competenze.

Responsabili del trattamento Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni.

Incaricati I dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all'ATS n. 6 e gli uffici dei Servizi Sociali e Finanziari dei Comuni.

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03; L. 328/2000; L. 296/2006).

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dagli uffici dell'ATS n. 6 e dai Servizi Sociali dei Comuni e verranno comunicati ai Servizi Finanziari dei Comuni, agli Istituti di Credito, ai Servizi della Regione Marche e agli Enti autorizzati anche per le verifiche in merito ai requisiti.

Obbligatorietà Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

Diritti L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alla sede del Comune di residenza.

Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8

Amministrazioni competenti Comuni di: *Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Camp, Terre Roveresche.*

Oggetto del procedimento *Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 20/04/2015 concernente: Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze.*

Responsabile del procedimento per il Comune di

Inizio e termine del procedimento L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo dei Comuni, della presente domanda; i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 180 giorni dalla data di scadenza del bando (10/03/2017)

Inerzia dell'Amministrazione Decorso i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento;

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti c/o il Servizio Sociale del Comune di residenza, negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05.